

necessari al perseguimento dell'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica.

Senza entrare nel merito delle singole disposizioni, preme ora tracciare un quadro di sintesi delle diverse modifiche che interessano le materie di competenza dei Servizi Demografici. In particolare, le novità più significative sono le seguenti:

1) Introduzione del reato di immigrazione clandestina: lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 286/1998 e di quelle contenute nell'art. 1 della L. n. 68/2007 è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

2) Matrimonio dello straniero in Italia: per contrarre matrimonio in Italia il cittadino straniero, a norma dell'art. 116 comma 1 cod. civ. come modificato dall'art. 1 comma 15 della L. 94/2009, deve presentare all'ufficiale dello stato civile - oltre al tradizionale nulla osta - anche "un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". Sostanzialmente, questa norma è finalizzata ad impedire la celebrazione del matrimonio allo straniero in condizione di clandestinità, e nell'intento del legislatore ad impedire i matrimoni di convenienza. A questo proposito si ritiene doveroso precisare fin da ora che il concetto di regolarità del soggiorno non coincide puramente e semplicemente con il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità, ma va ricavato da un'analisi complessiva del sistema, tenendo conto anche delle numerose disposizioni normative e istruzioni ministeriali che sostanzialmente hanno contribuito a ridisegnare, non senza incertezze, il concetto di regolarità del soggiorno. È importante sottolineare, fin d'ora, che la modifica dell'art. 116 cod. civ., relativa alla necessità di dimostrare documentalmente la regolarità del soggiorno nel territorio italiano, riguarda solo i cittadini extracomunitari.

3) Aumentato il periodo necessario per l'acquisto della cittadinanza a seguito di matrimonio: ora occorrono due anni di residenza legale nel territorio della Repubblica dopo il matrimonio, mentre in precedenza era sufficiente che il coniuge risiedesse legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica.

4) Possibile verifica dell'idoneità dell'alloggio al momento della richiesta di iscrizione o variazione anagrafica: questa disposizione riguarda tutti i cittadini, italiani, comunitari e stranieri e



Liliana Palmieri, esperto ANUSCA

introduce la possibilità, peraltro già sostanzialmente presente nel nostro ordinamento, di prevedere la verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio. Si ricorda che la formulazione originaria della norma subordinava l'iscrizione alla verifica dell'idoneità dell'alloggio; oggi la verifica della idoneità dell'alloggio è discrezionale, e non condiziona, comunque l'iscrizione anagrafica; saranno le amministrazioni comunali a decidere se e come procedere in tal senso, tenendo conto anche delle risorse disponibili, delle singole realtà locali ecc. Ciò che resta fuori discussione è il fatto che la verifica della idoneità dell'alloggio, quand'anche venisse disposta dai competenti uffici comunali, costituisce un procedimento diverso e separato dal procedimento di iscrizione anagrafica, che resta inalterato nelle modalità e nei presupposti. Difatti l'iscrizione e la variazione anagrafica restano sempre ancorate al presupposto della dimora abituale, anche nel caso in cui l'alloggio risulti eventualmente inidoneo. Naturalmente l'ufficiale d'anagrafe dovrà tener conto dell'esito dei controlli ai fini della adozione del provvedimento finale per il semplice fatto che, potenzialmente, un alloggio del tutto inadeguato potrebbe essere oggetto di provvedimento di sgombero, con conseguente perdita della dimora abituale da parte degli occupanti.

5) Nuovo termine per la cancellazione per mancato rinnovo del titolo di soggiorno: la cancellazione prevista dall'art. 11 comma 1 lett. c) del d.P.R. n. 223/1989 del cittadino straniero con titolo di soggiorno scaduto viene effettuata trascorsi sei mesi (e non più

dopo un anno) dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.

6) Nuove regole per l'iscrizione delle persone senza fissa dimora: viene introdotto l'obbligo per la persona senza fissa dimora, al momento in cui questa richiede l'iscrizione, di fornire elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. Si tratta sicuramente, di una delle norme più incisive, perché sostanzialmente viene ad essere stravolto un principio oramai consolidato e cioè il fatto che la persona senza fissa dimora può anche non avere un riferimento riscontrabile in un luogo ben preciso. Si pensi ad esempio ai girovaghi, ai giostrai e cioè a tutte quelle persone che non hanno un punto di riferimento fisso ma si spostano in continuazione. Naturalmente le nuove regole troveranno applicazione solo per le nuove iscrizioni e non anche per le posizioni oramai consolidate.

Questi brevi cenni sono già sufficienti a testimoniare la delicatezza delle questioni affrontate dalla legge n. 94/2009 e gli effetti assolutamente incisivi che tali disposizioni sono destinate a produrre nel nostro ordinamento.

Una riflessione finale, certo non ultima in ordine di importanza, riguarda la modifica dell'art. 6 comma 2 del T.U. n. 286/1998, la cui formulazione originaria disponeva: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività

sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati"; con la riforma le parole "e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" vengono sostituite da "per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie". Sparisce, dunque, lo stato civile fra gli ambiti per i quali viene esplicitamente esclusa la necessaria esibizione del titolo di soggiorno, o meglio, i documenti inerenti al soggiorno. Questa modifica, prima dei definitivi chiarimenti ministeriali, ha scatenato un aspro dibattito fra due fronti contrapposti: chi da un lato sosteneva, sia pure in maniera minoritaria, che l'ambito dello stato civile, un tempo assolutamente impermeabile alla problematica della regolarità del soggiorno, oggi viene invece ricondotto in una prospettiva totalmente diversa, del tutto simile a quella utilizzata per l'iscrizione anagrafica. Aderendo a tale orientamento, la formazione di qualsiasi atto di stato civile, (e perciò non solo gli atti di matrimonio per effetto della modifica esplicita dell'art. 116 cod. civ.), ma anche gli atti di nascita, morte e cittadinanza richiederebbero, quale presupposto ineludibile per la loro formazione, la condizione di regolarità del soggiorno della persona interessata.

L'orientamento maggioritario, confermato anche da vari comunicati stampa del Ministero dell'interno e dalle dichiarazioni di autorevoli esponenti politici, sembrava propendere per un'interpretazione più logica e coerente con il sistema dello stato civile e con i principi che lo regolano. Infatti, nessuna aggiunta di tenore analogo a quella introdotta nell'art. 116 cod. civ. ("nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano") è stata effettuata nelle varie disposizioni del vigente ordinamento dello stato civile, approvato con d.P.R. n. 396/2000, rimasto perciò del tutto inalterato nella sua stesura originaria; a titolo di esempio, nessuna aggiunta è stata introdotta nell'art. 30 d.P.R. n. 396/2000 che disciplina la dichiarazione di nascita. Nessun cenno è fatto alla necessità della esibizione di documenti



Operatori demografici in un recente stage presso l'Accademia di Castel San Pietro Terme

attestanti la regolarità del soggiorno ai fini della denuncia di nascita, diversamente da quanto previsto per i documenti da esibire per la celebrazione del matrimonio dello straniero. Trattandosi di modifiche intervenute ad opera della stessa fonte normativa, cioè la legge n. 94/2009, sarebbe quanto meno singolare che il legislatore per i matrimoni abbia precisato a chiare note la necessità della esibizione del documento attestante la regolarità del soggiorno e se ne sia poi clamorosamente dimenticato su altri versanti....

Sembrirebbe, invece, che, pur di ribadire l'assoluta necessità del requisito della regolarità del soggiorno in capo al nubendo straniero, si sia voluto, quasi per eccesso di zelo, confermare anche in altra sede, e non solo nel contesto dell'art. 116 cod. civ., il necessario presupposto della regolarità del soggiorno dello straniero ai fini dell'accesso al matrimonio.

D'altra parte, una lettura diversa della norma avrebbe aperto scenari inaccettabili per uno Stato di diritto; in altri termini, subordinare la formazione dell'atto di stato civile, dell'atto di nascita in particolare, alla condizione di regolarità del soggiorno del dichiarante, avrebbe effetti devastanti dal punto di vista della funzione dello stato civile, i cui atti sono destinati a documentare pubblicamente vicende che incidono sullo status di ogni persona e hanno forza probatoria di certezza legale (artt. 450 e 451 cod. civ.), in risposta all'interesse generale a che determinati

fatti giuridici siano conoscibili da chiunque, mediante registrazioni o altre forme di pubblicità. Gli atti di stato civile non possono essere qualificati, a differenza di licenze, autorizzazioni, iscrizioni e altri provvedimenti, come atti di interesse del cittadino o di esclusivo interesse del cittadino, del cittadino straniero nel caso specifico, ma assolvono alla funzione fondamentale di certezza e conoscibilità di determinati eventi rilevanti per lo stato civile.

Peraltro, si avrebbero effetti gravissimi anche sotto il profilo della lesione del diritto fondamentale del bambino di avere documentata, in maniera ufficiale, la sua condizione di figlio, legittimo o naturale.

A conferma di tale interpretazione, le dichiarazioni contenute in una nota diffusa dall'agenzia Asca il 12.03.2009, con cui l'onorevole Mantovano precisava che la nuova formulazione dell'art. 6 comma 2 del T.U. n. 286/1998 vieta al clandestino di ricevere una licenza di commercio, o documenti che costituiscano o preparino 'provvedimenti' in suo favore: "Nessun articolo e nessun comma, invece, - spiega nella nota Mantovano - gli inibisce di dichiarare la nascita di un figlio: quest'ultimo infatti è un atto nell'interesse del bambino, e rende nota una situazione di fatto Probabilmente l'equivoco sorge dalla eliminazione, effettuata dalla nuova norma, del riferimento agli atti dello

Ancora dubbi sulla procedura di correzione ai sensi dell'art. 98

di Renzo Calvigioni

Anno XXIV, numero 9 • settembre 2009

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

Abbiamo ricevuto alcuni quesiti che riguardano la procedura da adottarsi nel caso in cui si debba correggere l'annotazione, effettuata ai sensi dell'art. 98 c. 2 del DPR 396/2000, con la quale era stato cambiato il cognome dell'intestatario dell'atto, in applicazione della legge italiana: abbiamo riassunto i quesiti ed accorpato le risposte, ritenendo che l'argomento affrontato possa essere utile per gli ufficiali di stato civile.

Quesito

Nella rivista "I servizi demografici" (Maggioli Editore, di giugno 2009, a pag.41 c'è un interessante articolo dove risulta che è stato chiesto al competente funzionario del Ministero dell'Interno se "la persona, doppia cittadina, che in passato ha subito la correzione del proprio cognome ex art.98, co.2, del DPR 396/2000, possa richiedere direttamente all'ufficiale dello stato civile l'indicazione del cognome originario". Nella risposta viene suggerito di procedere con un'ulteriore annotazione annullando la precedente annotazione di cui all'art.98 co.2. Durante lo svolgimento del corso di Alta Formazione, un esperto Anusca, riguardo al medesimo caso, aveva lasciato all'ufficiale dello stato civile un margine di discrezionalità e, comunque, suggerito di procedere alla correzione ai sensi dell'art.98 co.1 del dpr 396/2000 seguendo la comunicazione del Ministero dell'Interno del 4/6/2008. Quale procedura seguire? Il problema riguarda la scelta dello "strumento giuridico" idoneo al fine di poter effettuare quanto richiesto. A parere della scrivente sembra non sia possibile apporre nell'atto di nascita la correzione ex art. 98, 1° comma, D.P.R. 396/2000, in quanto "strumento" nato al fine di consentire le correzioni di errori materiali intervenuti dopo la chiusura dell'atto di stato civile la cui casistica viene esemplificata nella Circ. Min. Del 4/6/2008. Sembrerebbe, dunque, potersi escludere l'applicazione della procedura ex art. 98, 1° comma, ma



Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA

dovere invece richiedere la rettificazione ex art. 95. Nella fattispecie rappresentata si potrebbe, forse, apporre un'annotazione sull'atto di nascita di questo tipo: Tizio in data ha dichiarato di voler mantenere il proprio cognome indicato nell'atto di nascita controscritto. Quale soluzione?

Risposta

In realtà, la differenza tra le due indicazioni, del Ministero e dell'esperto Anusca, è solamente apparente, in quanto nella risposta del Ministero dell'Interno non può che sottintendersi che l'annullamento della precedente annotazione possa essere fatto solamente tramite l'istituto della correzione, come previsto dall'art. 98, primo comma, del DPR 396/2000. Si fa presente che non esiste nessun altro modo di intervenire nei registri dello stato civile, per correggere un atto o un'annotazione, che non sia quello previsto dall'art. 98 primo comma o dall'art. 95, primo comma, del DPR 396/2000: in pratica, o la correzione ad opera dell'ufficiale dello stato civile o la rettificazione ad opera del Tribunale competente. Bisogna inoltre ricordare che le annotazioni nei registri di stato civile possono essere solamente quelle disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria (art. 102 del DPR 396/2000): nel caso in questione, l'annotazione di annullamento non sarebbe prevista da alcuna disposizione normativa né potrebbe dirsi ordinata dall'autorità giudiziaria, essendo, al contrario, adottata su richiesta di parte dall'ufficiale di stato civile. Dunque, la norma che consente

all'ufficiale dello stato civile di intervenire e di procedere alla correzione, non può che essere l'art. 98 c. 1 del DPR 396/2000, il cui richiamo è da intendersi sottinteso nella dizione della formula suggerita dal Ministero: in caso contrario, l'attività di "annullamento della correzione" non avrebbe alcun fondamento giuridico e non sarebbe certamente consentita. In conclusione, la formula di annullamento dovrebbe essere integrata richiamando l'art. 98 c. 1 del DPR 396/2000.

Il motivo per il quale il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare sull'applicazione dell'art. 98 primo comma del DPR 396/2000, era proprio la notevole resistenza degli ufficiali dello stato civile ad utilizzare lo strumento della correzione, applicando la norma in maniera particolarmente restrittiva. Il senso della circolare è proprio quello di suggerire un'interpretazione sicuramente più estensiva dell'istituto della correzione, certamente non limitato agli errori commessi dall'ufficiale dello stato civile, ma utilizzabile in molte altre ipotesi, secondo il concetto di errore riportato nella circolare stessa: " A tal fine, si ritiene che sussista un errore materiale in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l'atto registrato dall'ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile *ictu oculi*, e che sia correggibile da parte dell'ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell'atto stesso o nella documentazione di appoggio e senza che la correzione porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dall'atto o da esso evidenziati. " Precisando poi che " Per quanto riguarda il riferimento normativo all'errore di scritturazione, si ritiene che la norma non intenda limitare la procedura di cui all'art.98 co.1 ai soli casi in cui l'errore sia imputabile ad una svista dell'ufficiale di stato civile, potendo l'errore essere stato indotto anche dalla erroneità della documentazione ad egli presentata" - Nel caso dell'annotazione di correzione del cognome effettuata ai sensi dell'art. 98 c. 2, è chiaro che non vi è stato nessun

“Clicca” sul TG ANUSCA dal 7 settembre

di Sauro Dal Fiume

Lunedì 7 settembre sarà pubblicata on-line la prima edizione del “TG ANUSCA”, notiziario in video che l'Associazione mette gratuitamente a disposizione di visitatori del Sito Internet www.anusca.it.

A condurlo sarà Cecilia Bortolotti dell'Ufficio Stampa ANUSCA, che potrà contare su una redazione formata dall'addetto stampa Sauro Dal Fiume, dal webmaster Marcello Fanni e dal responsabile delle relazioni esterne, Matteo Viscardi che si occuperà della registrazione e della raccolta pubblicitaria. La durata del TG ANUSCA sarà contenuta entro i 5 minuti ed avrà una cadenza quindicinale, ma non mancheranno eventuali edizioni “flash” o “speciali”, ad esempio in occasione del prossimo Convegno Nazionale che si terrà a Riccione dal 16 al 20 novembre.



Cecilia Bortolotti nelle vesti di speaker del nuovo tg

Sarà un telegiornale aperto ai contributi scritti, ma anche a materiale video e fotografico che i soci vorranno inviare, chiaramente legato ai principali temi dei servizi demografici. Per questo motivo è stata creata un'apposita mail della “redazione tg”:
redazione.tg@anusca.it

La redazione di ANUSCA negli ultimi mesi si è preparata ad affrontare questa nuova e stimolante sfida che va a collocarsi nel vasto mare della comunicazione su Internet. In particolare i giornalisti ed i tecnici dell'Associazione saranno chiamati a selezionare le notizie d'attualità, scegliere i materiali raccolti o pervenuti, scrivere i testi da annunciare, selezionare i contributi video, montare e pubblicare il girato audio-video sul Sito www.anusca.it. Un nuovo strumento, molto fresco e immediato, come questo “tg”, richiede all'Associazione importanti sforzi, sia lavorativi che economici. Riguardo a questo nuovo servizio, dal mese di settembre l'incaricato Matteo Viscardi attiverà un'apposita campagna pubblicitaria per gli spazi disponibili sull'innovativo “TG ANUSCA”.

continua da pagina 7: **Pacchetto sicurezza**

stato civile: ma si tratta, per l'appunto, di un equivoco, che non trova riscontro nel complesso delle disposizioni interessate e nel fine della innovazione proposta”.

Si tratta, com'è evidente, di affermazioni assolutamente condivisibili, che tengono pienamente conto della natura e della funzione delle registrazioni di stato civile, da tenere nettamente distinte dalle registrazioni anagrafiche, che com'è noto, risultano precluse agli stranieri irregolari.

La questione si poneva in termini talmente delicati e complessi da suscitare il vivo interesse degli organi di stampa che, giustamente, hanno coinvolto in questo dibattito anche l'Anusca: su “Il Manifesto” del 29 luglio scorso è apparso un articolo intitolato: «I clandestini non potranno riconoscere i figli». L'Anusca: «Non è vero, ma sarebbe meglio chiarire» nel quale venivano prospettati, sia pur sinteticamente, i termini della questione, concludendo con l'auspicio che il Ministero dell'interno intervenisse con disposizioni chiare e precise.

La risposta del Ministero non si è fatta attendere; infatti il 7 agosto scorso è

stata diramata una circolare, la n. 19/2009, molto attesa dagli addetti ai lavori, nella quale, in merito alla modifica dell'art. 6 comma 2 del T.U. n. 286/1998 viene fra l'altro precisato che “Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto. L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6”.

Dunque, almeno per questo aspetto è stata fatta piena chiarezza: per rendere la dichiarazione di nascita o per riconoscere un figlio naturale successivamente alla nascita, il cittadino extracomunitario non dovrà esibire documentazione attestante la regolarità del proprio soggiorno nel territorio italiano; fortunatamente, l'attenta analisi dei principi fondamentali che regolano lo stato civile ha consentito di far prevalere l'interpretazione più logica

e coerente; peraltro, l'unica in grado di garantire il rispetto dei diritti fondamentali di ogni essere umano.

Analizzando nel complesso l'intervento di riforma effettuato dalla legge n. 94/2009, sembra evidente che la stagione che si prospetta agli operatori dei Servizi Demografici sia tutt'altro che tranquilla; chi sperava di poter vivere di rendita dopo il “ciclone comunitari” dovrà rassegnarsi ad affrontare nuove problematiche e casi sempre più intricati. Lo testimoniano le numerose iniziative di formazione che già si stanno programmando sull'intero territorio nazionale proprio sui temi scottanti del pacchetto sicurezza.

Anche questa volta, come in passato, una cosa è certa: l'Anusca sarà vicina agli operatori e si impegnerà a garantire quella attività di formazione che è indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni proprie dei Servizi Demografici.



Agostino Pasquini, esperto ANUSCA

In questo periodo di notevoli ristrettezze economiche per molte amministrazioni comunali, potrebbe succedere che a qualcuno venisse in mente di "risparmiare" nei cimiteri.

Domanda: se il Comune non eseguisse le esumazioni e le esumazioni ordinarie, per motivi legati a mancanza di fondi di bilancio, potrebbe incorrere in qualche sanzione?

Risposta: Preliminarmente è opportuno rappresentare che tutte le operazioni cimiteriali, salvi i casi di indigenza ovvero disinteresse da parte dei familiari, sono a pagamento secondo le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale. Pertanto finanche le esumazioni e le esumazioni ordinarie dovrebbero seguire tale regola. Nello specifico del quesito si riferisce che non è prevista una specifica sanzione nel caso il Comune non eseguisse ovvero differisse dette operazioni. Peraltro potrebbero conseguire effetti di natura penale - interruzione di pubblico servizio - se le mancate esumazioni determinassero l'impossibilità di procedere a nuove inumazioni. Infine potrebbe ricorrere l'ipotesi di danno erariale qualora le mancate esumazioni ordinarie bloccassero la cessione dei loculi/tumuli a nuovi richiedenti.

Stiamo registrando nelle nostre anagrafi ad un fenomeno nuovo: molti stranieri che avevano effettuato il ricongiungimento familiare con moglie e figli, li rimandano a casa, a causa di una cassa integrazione o di un licenziamento, ma vorrebbero mantenere l'iscrizione anagrafica, per mantenere i diritti a questa collegati, non ultimo la corresponsione degli assegni familiari.

Domanda: Si verifica in alcuni casi di famiglie di cittadini stranieri che, dopo una più o meno lunga permanenza in questo Comune con regolare permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica, un componente della famiglia, di solito il capo famiglia mantenga la dimora abituale, mentre gli altri componenti (moglie, figli o genitori) ritornino al loro paese d'origine senza rendere alcuna dichiarazione di rientro. Interpellato l'interessato qui rimasto dichiara che l'assenza dei famigliari è temporanea, per motivi di salute, studio e famigliari di ogni genere ecc. e quindi non intende effettuare nessuna dichiarazione di rientro, ma pretende di mantenere l'iscrizione anagrafica dei famigliari, anche attraverso raccomandata a.r. di un avvocato.

Si chiede se sia legittimo l'avvio di procedimento per irreperibilità (o come procedere) e quali siano i tempi da rispettare in questi casi, per giungere ad un'eventuale cancellazione d'Ufficio in caso di mancato rientro o rientro estivo di durata limitata. In altri termini, sulla base di cosa possiamo contestare l'assenza di dimora abituale intesa in senso temporale, sei mesi - un anno ecc.? Inoltre, può essere giustificata l'assenza di cittadino straniero in età di obbligo scolastico, qui residente, per frequenza degli studi all'estero o deve obbligatoriamente frequentare la scuola in Italia?

Risposta: Risulta difficile stabilire il periodo da prendere in esame al fine di un'eventuale cancellazione anagrafica, atteso che il concetto di residenza si basa sulla dimora abituale senza fissare alcun parametro temporale. Infatti, la

residenza, in assenza di una definizione giuridica e data la sua vaghezza, è stata ritenuta dalla giurisprudenza consolidata della Cassazione come la reiterazione di atti, comportamenti, attività e relazioni in un determinato ambito spaziale. Peraltro, l'unico parametro esistente in materia anagrafica, cui spesso si fa riferimento, è l'anno previsto per l'iscrizione AIRE, richiamato in via amministrativa anche ai fini della cancellazione per irreperibilità.

Tanto premesso, nel caso specifico, si consiglia di tenere sotto osservazione il caso per un tempo ragionevole, considerato che pare sussistano gli elementi per ritenere le persone interessate residenti all'estero anziché nel Comune italiano. E' inimmaginabile che esse pretendano di conservare la residenza in Italia, trascorrendo la maggior parte dell'anno all'estero e, a tal riguardo, se i minori frequentano la scuola dell'obbligo in terra straniera, risulta veramente difficile sostenere di dimorare abitualmente in codesto Comune.

Il Ministero dell'Interno e l'Istat, nonché gran parte della giurisprudenza, hanno più volte ribadito che gli allontanamenti occasionali, anche di una certa durata, non interrompono la residenza, ma nel caso sottoposto è possibile ipotizzare invece che la residenza all'estero sia interrotta da brevi periodi trascorsi in Italia.

A tal fine, si ricorda che l'art. 8 del DPR 223/89, contrariamente al Regolamento anagrafico previgente, non annovera gli studenti tra le categorie di persone che si trovano "nelle posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" nel Comune nel quale frequentano il corso di studi. In conclusione, si consiglia di effettuare più accertamenti, intervallati nel tempo, per alcuni mesi e, nel caso sia confermato il rientro nel Paese d'origine anche verificando la mancata iscrizione alla scuola dell'obbligo in Italia, procedere alla cancellazione per l'estero e non per irreperibilità, con provvedimento d'ufficio.

Molto spesso l'ufficiale di stato civile si